COPIA

Deliberazione n° 48
in data 09/03/2011

COMUNE DI CASOLE D'ELSA

PROVINCIA DI SIENA

Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale

Oggetto: Determinazione delle aliquote I.C.I. per l'anno 2011.

L'annoduemilaundici, addì **nove** del mese di marzo alle ore **17.00** nella Residenza Municipale, per riunione di Giunta Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

			Presenti	Assenti
1	Pii Piero	Sindaco	X	
2	Grassini Stefano	Assessore	X	
3	Pieragnoli Andrea	Assessore	X	
4	Mansueto Guido	Assessore	X	
5	Torellini Giampiero	Assessore	X	
			5	0

Assiste alla seduta il Segretario del Comune F.F. Parri Francesco
Il Sig. Pii Pieronella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio ATTESTA

- CHE la presente deliberazione è divenuta **ESECUTIVA** il ..... :

  ☐ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134 D.Lgs 18.08.2000, n.267/00);
  ☐ avendo il Difensore Civico comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità (art. 127 D.Lgs 18.08.2000, n.267/00);
  ☐ dopo l'approvazione a maggioranza assoluta dell'atto reiterato dal Consiglio Comunale con delibera N. ..... del ..... divenuta esecutiva il ..... (art. 127 D.Lgs 18.08.2000, n.267/00);

- CHE la presente deliberazione è stata **ANNULLATA** il ..... con delibera di Consiglio N. ..... (art. 130, Legge 267/00);

IL SEGRETARIO COMUNALE F.F.
F.to Parri Francesco

VISTO il D.lgs. 30.12.1992, n. 504 e successive modificazioni e integrazioni, istitutivo dell'Imposta Comunale sugli Immobili;
VISTO l'art. 4, comma 1, della L. 24.10.1996, n. 556 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 08.08.1996, n. 437;
VISTA la Legge 23.12.1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della Finanza Pubblica" art. 3, commi da 53 a 56;
VISTO il D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, che all'art. 59 prevede che i Comuni, con apposito regolamento adottato a norma dell'art. 52 stesso D. Lgs., possono disciplinare l'Imposta Comunale sugli Immobili;
VISTO a tal fine, il Regolamento per l'applicazione dell'I.C.I. del Comune di Casole d'Elsa, già approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 10.03.1999 e successivamente modificato ed integrato con deliberazioni consiliari n. 6 del 25.02.2003, n. 28 del 27.04.2007, n. 18 del 27.03.2008, n. 24 del 16.02.2009 e n. 47 del 30.04.2010;
VISTO l'art. 172 lett. E) del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, in cui viene stabilito che "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali……" sono allegati al Bilancio di Previsione;
VISTI gli artt. 151 e 174 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, in cui viene indicato il termine del 31 dicembre come termine ultimo per l'approvazione del Bilancio di Previsione e per la presentazione dei relativi allegati, tra cui le deliberazioni per la determinazione di tariffe, aliquote d'imposta ed eventuali maggiori detrazioni per l'anno successivo, salvo differimenti disposti con decreto del Ministero dell'Interno in presenza di motivate esigenze;
VISTO l'art. 27, comma 8, della L. 28.12.2001, n. 448, Legge Finanziaria per l'anno 2002, in cui viene inserita a regime la norma che differisce il termine previsto per la deliberazione delle tariffe e le aliquote d'imposta alla data di approvazione del Bilancio di Previsione;
VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 17.12.2010, che ha disposto il rinvio al 31.03.2011 del termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2011 da parte degli Enti locali;
VISTA la deliberazione di G.C. n. 39 del 19.02.1997, esecutiva, con la quale si provvedeva a determinare l'aliquota ICI da applicare sul territorio comunale di Casole d'Elsa nella misura del 5,5 per mille per tutte le unità immobiliari, fatta eccezione per le seconde case non concesse in locazione con formale contratto debitamente registrato presso l'Ufficio delle Entrate per le quali l'aliquota veniva fissata al 7 per mille;
CONSIDERATO che tali aliquote sono state confermate negli anni successivi come specificato nelle deliberazioni consiliari di approvazione dei Bilanci di Previsione dell'anno 1998 n. 7 del 19.02.1998, n. 23 del 10.03.1999 e n. 13 del 08.02.2000 e modificate con deliberazione di G.C. n.11 del 10.01.2001 e con deliberazione di G.C. n. 8 del 06.02.2002 come specificato nella deliberazione di C.C. n. 15 del 25.02.2002 di approvazione del Bilancio di Previsione 2002
VISTA la deliberazione di G.C. n. 66 del 04.12.2002, esecutiva, con la quale si provvedeva a determinare l' aliquota ICI da applicare nel territorio comunale di Casole d'Elsa per l'anno 2003;
PRESO ATTO che tali aliquote sono state confermate sia per l'anno 2004 con atto di G.C. n. 6 del 28.01.2004, che per l'anno 2005 con atto di G.C. n. 87 del 29.12.2004;
VISTA la deliberazione di G.C. n. 79 del 28.12.2005, esecutiva, con la quale si provvedeva a determinare le aliquote ICI per l'anno 2006;
VISTA la deliberazione di C.C. n. 12 del 13.03.2007, esecutiva, con la quale si provvedeva a determinare le aliquote ICI per l'anno 2007;
Vista la deliberazione di C.C. n. 24 del 27.03.2008, di conferma delle aliquote I.C.I. per l'anno 2008, la n. 26 del 16.02.2009 di conferma delle aliquote ICI per l'anno 2009, entrambe esecutive;
Vista la deliberazione di G.C. n. 45 del 04.03.2010, esecutiva, di conferma delle aliquote ICI per l'anno 2010;
VISTO l'art. 1, comma 7, del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla Legge 24 luglio 2008, n. 126 che ha disposto la sospensione del potere degli Enti Locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi assimilati attribuiti con legge dello Stato;

VISTO l'art. 77 bis, comma 30, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella Legge 6 agosto 2008, n. 133 in base al quale "Resta confermata per il triennio 2009/2011, (……) la sospensione del potere degli Enti Locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi assimilati attribuiti con legge dello Stato (……) facendo salvi gli eventuali adeguamenti delle tariffe TARSU in funzione dell'incremento dei costi e del tasso di copertura minimo stabilito per legge;
DATO ATTO che l'art. 1, comma 123, della Legge 13 dicembre 2010, n. 220, conferma sino all'attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del potere degli Enti Locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi assimilati attribuiti con legge dello Stato fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU);
VISTO i commi 1,2,3 dell'art. 1 del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, Legge 24 luglio 2008, n. 126:
"Art. 1 Esenzione ICI prima casa
1. A decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto Passivo.
2. Per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle assimilate dal Comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione delle categorie catastali A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'art. 8, commi 2 e 3, del citato decreto 504 del 1992.
3. L'esenzione si applica altresì nei casi previsti dall'art. 6, comma 3 bis, e dall'art. 8, comma 4, del D. Lgs. n. 504/1992 e successive modificazioni; sono conseguentemente abrogati il comma 4 dell'art. 6 ed i commi 2bis e 2 ter dell'art. 8 del citato decreto 504/1992."
DATO ATTO che questa Amministrazione intende confermare per l'anno 2011 l'aliquota al 5,3 per mille per i fabbricati di categoria catastale da A/1 ad A/9 ed A/11 e le relative pertinenze di categoria catastale C/2, C/6 e C/7, fatta eccezione per le seconde case non concesse in locazione con formale contratto debitamente registrato presso l'Ufficio delle Entrate per le quali l'aliquota viene riconfermata al 7 per mille; che intende confermare, sia l'aliquota al 5,00 per mille per tutte le abitazioni principali appartenenti a nuclei familiari composti esclusivamente da ultra sessantacinquenni con reddito inferiore a €. 25.000,00 o da nuclei familiari all'interno dei quali risulta essere una persona o più portatori di Handicap (ai sensi della L.104/92) o che percepiscono una indennità di accompagnamento (ai sensi della L. 18/80), sia l'esenzione totale dell'aliquota ICI per le abitazioni principali appartenenti a nuclei familiari composti esclusivamente da ultra sessantacinquenni con reddito complessivo del nucleo familiare, per l'anno precedente che non deve superare l'importo lordo di €. 11.000,00 se il nucleo familiare è composto da una sola persona – o €. 15.000,00 se il nucleo è composto da due o più persone e che non sono proprietari di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito oltre la abitazione condotta; che la detrazione dell'abitazione principale per l'anno 2011 è di €. 103,29, per gli immobili rientranti nelle categorie catastali A1, A8 e A9; che intende confermare altresì l'aliquota del 5,8 per mille per i fabbricati di categoria catastale A/10, C/1, C/3, da D/1 a D/4 e da D/6 a D/10 e l'aliquota del 7,00 per mille per i fabbricati di categoria catastale D/5 e per le aree fabbricabili;
TENUTO conto che il gettito relativo al predetto tributo, per l'anno 2011, è previsto in presunti €. 570.000,00;
VISTO il D.lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, il parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio Tributi – in ordine alla regolarità tecnica ed il parere favorevole reso da parte del Responsabile del Servizio Economico Finanziario – in ordine alla regolarità contabile;

A VOTI UNANIMI resi nelle forme di legge

D E L I B E R A

a) - per quanto in narrativa meglio specificato, di confermare per l'anno 2011 le aliquote e detrazioni d'imposta in materia di ICI previste per l'anno 2010 e precisamente:

ALIQUOTE I.C.I. ANNO 2011

1) **Aliquota 5,3 per mille**

All'aliquota del 5,3 per mille sono soggetti i fabbricati di categoria catastale A/1, A8 ed A/9 e le relative pertinenze di categoria catastale C/2, C/6 e C/7 aventi le seguenti caratteristiche:

- sono utilizzati come abitazione principale dal proprietario o, in caso di usufrutto, uso ed abitazione, dal titolare del diritto;
- nei quali il proprietario o, in caso di usufrutto, uso ed abitazione, il titolare di tale diritto, stabilisce la propria abitazione principale entro sei mesi dall'acquisto;
- concessi in uso gratuito dal proprietario a parenti in linea retta entro il secondo grado (genitori-figli, nonni-nipoti) e in linea collaterale entro il secondo grado (fratelli) a condizione che per gli stessi costituisca abitazione principale di residenza anagrafica;
- di nuova edificazione realizzati dalle imprese di costruzione e rimasti invenduti per un periodo massimo di tre anni;
- concessi in locazione con formale contratto debitamente registrato presso l'Ufficio delle Entrate;

2) **Aliquota 5 per mille**

All'aliquota del 5 per mille sono soggetti i fabbricati di categoria catastale A/1, A8 ed A/9e le relative pertinenze di categoria catastale C/2, C/6 e C/7 aventi le seguenti caratteristiche:

- sono utilizzati come abitazioni principali da nuclei familiari composti esclusivamente da ultra sessantacinquenni con reddito inferiore a €. 25.000,00;
- sono utilizzati come abitazioni principali da nuclei familiari composti da contribuenti anche di età inferiore a quanto sopra indicato, che siano considerati persone disabili ai sensi della L.104/92;
- sono utilizzati come abitazioni principali da nuclei familiari la cui composizione prevede la presenza di contribuenti anche di età inferiore a quanto sopra indicato, che percepiscono una indennità di accompagnamento ai sensi della L. 18/80;

3) **Aliquota 5,8 per mille**

All'aliquota del 5,8 per mille sono soggetti i fabbricati di categoria catastale A/10, C/1, C/3, da D/1 a D/4 e da D/6 a D/10

4) **Aliquota 7 per mille**

All'aliquota del 7 per mille sono soggette:

- le aree fabbricabili;
- i fabbricati di categoria catastale D5
- le abitazioni a "disposizione" o seconde case e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7)

Esenzione aliquota I.C.I

Si conferma per l'anno 2011 l'esenzione totale dell'aliquota ICI per le abitazioni principali appartenenti a nuclei familiari composti esclusivamente da ultra sessantacinquenni con reddito complessivo del nucleo familiare, per l'anno precedente che non deve superare l'importo lordo di €. 11.000,00 se il nucleo familiare

è composto da una sola persona – o €. 15.000,00 se il nucleo è composto da due o più persone e che non sono proprietari di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito oltre la abitazione condotta.

TERRENI AGRICOLI

Ai sensi della Circolare del Ministero della Finanze n. 9 del 14.06.1993, i terreni agricoli ricadenti nel territorio del Comune di Casole d'Elsa sono esenti dall'imposta ex art. 7 lettera h del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504.

DETRAZIONE

La detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è fissata in **€. 103,29** per gli immobili rientranti nelle categorie catastali A1, A8 e A9

Si considera inoltre direttamente adibita ad abitazione principale:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l'abitazione concessa in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il secondo grado e collaterale entro il secondo grado.

b) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 1 del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, Legge 24 luglio 2008, n. 126 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al D. Lgs. n. 504/1992, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

c) di provvedere a dare ampia diffusione del provvedimento adottato con la presente deliberazione;

d) di trasmettere gli atti al Consiglio Comunale per quanto di competenza;

e) di dichiarare l'urgenza del presente provvedimento e pertanto di renderlo, con votazione separata ed all'unanimità, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Letto approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Pii Piero

IL SEGRETARIO COMUNALE F.F.
F.to Parri Francesco

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267)

- Si certifica su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene affisso all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal .....

Addi .....

IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA
DR. PARRI FRANCESCO

PARERI DI COMPETENZA
(art. 49 D. Lgs 18 Agosto 2000 n. 267)

Si esprime parere **FAVOREVOLE**
in ordine alla Regolarità Tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Tiziana Rocchigiani

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla Regolarità Contabile ed alla Copertura Finanziaria

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FIN.

F.to Tiziana Rocchigiani

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì, ...